

D.Lgs. 18-12-1997 n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

TITOLO I

Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

Capo I - Sanzioni in materia di imposte dirette

Articolo 1. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette.

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte [\(3\)](#).

2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato [\(4\)](#).

2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'*articolo 110, comma 7, del [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)*, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2 [\(5\)](#).

3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli *articoli [36-bis](#) e [36-ter](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#)*, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[\(3\)](#) Vedi, anche, il comma 4 dell'*art. 14, [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#)*.

[\(4\)](#) Comma aggiunto dal comma 25 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

[\(5\)](#) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 26, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*. Vedi, anche, il *Prov. 29 settembre 2010*.

TITOLO II

Sanzioni in materia di riscossione

Articolo 13. Ritardati od omessi versamenti diretti.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo [\(37\)](#). Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli *articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e ai sensi dell'*articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente [\(38\)](#).

[\(37\)](#) Periodo aggiunto dall'*art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99*, con la decorrenza indicata nell'*art. 4* dello stesso decreto.

[\(38\)](#) Vedi, anche, l'*art. 9-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289*, aggiunto dall'*art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.